

# TESTO UNICO ACCORDO AZIENDALE SERVIZIO BACINI MONTANI DI DATA 20 agosto 2024

## Art. 1

### Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana, dal lunedì al venerdì.

E' concessa una pausa di 15 minuti, entro le prime due ore di lavoro, per consentire ai lavoratori di ristorarsi.

L'orario di lavoro inizia dal punto di apprestamento del cantiere, considerando di norma come tale il luogo della struttura spogliatoio o box di deposito delle attrezzature e degli strumenti di lavoro.

A decorrere dal primo lunedì di dicembre e per un periodo massimo di 6 settimane consecutive, l'orario di lavoro per i cantieri operativi esterni è ridotto a 35 ore settimanali pari a 7 ore giornaliere.

Al fine del raggiungimento delle 40 ore, sono utilizzate le ore di permesso per riposi contrattuali o, in caso di mancanza, di ferie.

In deroga a quanto contrattualmente previsto in materia, e solo per questo periodo, il premio presenza sarà corrisposto in misura intera qualora, nella giornata, siano effettuate sette ore di lavoro.

Previo accordo da parte del direttore dell'ufficio competente e del direttore dei lavori, sentite le RSU o, in alternativa, la maggioranza dei componenti delle squadre, per i cantieri esterni è possibile anticipare l'orario di inizio della prestazione lavorativa, per esigenze di salute dei lavoratori legati alle temperature massime.

Come disposto dall'art. 19 del CCNL, il lavoro straordinario reso nell'anno è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.

Le 250 ore annuali riguardano sia straordinari a pagamento che straordinari a recupero e, nel caso del personale operaio presso il Cantiere Centrale, riguardano, in aggiunta, anche le ore derivanti dalla flessibilità oraria di cui all'accordo decentrato di data 24 maggio 2022", allegato al presente testo alla lettera C.

Il limite massimo di ore a recupero accumulabili al 31 dicembre di ogni anno (costituito dalle ore di recupero degli anni precedenti non utilizzate e le ore di recupero maturate nell'anno di riferimento non utilizzate, incluse le ore derivanti dalla flessibilità oraria del Cantiere Centrale) non può essere superiore a 400 ore.

Per far sì che le ore di "straordinario a recupero accumulato a disposizione" non superino le 400 ore previste al 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere predisposto un "piano di recupero" condiviso.

Il Servizio Bacini montani fornirà alle Organizzazioni Sindacali un report semestrale riportante la situazione del personale operaio che al semestre in questione ha uno straordinario accumulato a recupero superiore alle 400 ore, che sarà oggetto del suddetto "piano di recupero".

## Art. 2

### CIG sospensione invernale


Durante la sospensione invernale dei lavori con intervento della CIG, i dipendenti possono essere richiamati in servizio per prendere parte a corsi di formazione, per gli obblighi di sorveglianza sanitaria, per interventi di protezione civile o per lo svolgimento di altre attività lavorative. In riferimento ai corsi di formazione per l'adeguamento delle competenze in materia di salute e sicurezza (ex accordo Stato-Regioni), nonché per gli obblighi derivanti dalla sorveglianza sanitaria, le parti concordano che il Servizio Bacini montani si impegna a darne comunicazione con preavviso di almeno 5 giorni, ed i lavoratori chiamati saranno retribuiti con le normali competenze.

## Art. 3

### CIG riduzione

In caso di intemperie si conviene quanto segue: gli operai si tratterranno in cantiere fino alle ore 10 nel caso in cui il cantiere si appoggi a punti di ristoro esterni e generalmente fino alle ore 13 (orario comprensivo dell'ora necessaria alla consumazione del pasto) in caso di cantieri organizzati con mensa aziendale. Successivamente a tali orari gli operai abbandoneranno il cantiere nel caso in cui il maltempo non consenta la ripresa dell'attività lavorativa. Tali orari potranno essere modificati dalla Direzione Lavori per motivate esigenze di servizio.

Nelle giornate di sospensione dei lavori per maltempo con intervento della Cassa integrazione guadagni (CIG riduzione), il lavoratore deve essere reperibile durante l'orario normale di lavoro e, qualora richiesto da parte dell'azienda, rientrare in servizio per esigenze di protezione civile e pronto intervento, previa informazione preventiva prima della sospensione dell'attività lavorativa.



#### Art. 4

##### **Emergenze di protezione civile: chiamata fuori orario**

In casi di emergenza per calamità pubbliche il lavoratore chiamato a presentare la propria opera anche in ore o giorni oltre l'orario di lavoro contrattuale, non può rifiutarsi se non per gravi motivi.

In riferimento al Sistema di Allerta Provinciale (SAP) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 972 di data 13/05/2005, il Dirigente generale del Dipartimento Protezione civile provveda all'emissione di:

- "AVVISO DI ALLERTA ORDINARIA", che "richiede una reperibilità rinforzata in tutti i settori potenzialmente interessati e un più frequente scambio di notizie e informazioni" sia nel caso non siano presenti criticità idrauliche che nel caso siano presenti criticità idrauliche,

- "AVVISO DI ALLERTA MODERATA", che "richiede la reperibilità di tutte le forze di protezione civile e la predisposizione di tutti i mezzi e gli strumenti utili a fronteggiare l'evento atteso",

- "AVVISO DI ALLERTA ELEVATA" che "richiede la convocazione della Sala Operativa e l'attivazione di tutte le forze disponibili secondo le procedure previste dai piani di emergenza o secondo le direttive del Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile",

In questi casi e comunque in ALTRI CASI DI ATTIVAZIONE DI CALAMITÀ PUBBLICA PUR IN ASSENZA DI AVVISO DI ALLERTA, ai dipendenti che non siano in servizio può essere richiesta una prestazione lavorativa straordinaria in giornate non lavorative oppure in prosecuzione del normale orario di lavoro.

Pertanto, nelle situazioni elencate di emergenza per calamità pubbliche alle quali si deve far fronte con un intervento indifferibile al lavoratore che non sia né in servizio né in reperibilità ai sensi dell'art 4 bis può essere richiesta una prestazione lavorativa straordinaria.

In questa fattispecie è corrisposta al lavoratore un'indennità di chiamata fuori orario determinata come segue:

- fino alla prima ora viene corrisposta un'indennità pari a 2 ore di straordinario di cui all'art. 19 del CCNL,
- per la seconda ora viene corrisposta un'indennità pari a 1,5 ore di lavoro straordinario di cui all'art. 19 del CCNL;
- per le successive ore è corrisposto il compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del CCNL.

Nelle prestazioni in argomento sarà computato anche il tempo occorrente per raggiungere il luogo di intervento e per il rientro nell'abitazione, considerato come lavoro straordinario.

Le prestazioni di lavoro oggetto del presente articolo riguardano giornate non lavorative oppure giornate lavorative, in quest'ultimo caso, al di fuori dall'orario ordinario di lavoro.

Rimane fermo, diversamente da quanto previsto all'art. 4bis, che la suddetta indennità spetta solo nel caso in cui il lavoratore venga chiamato in servizio e svolga la prestazione lavorativa.

Qualora la chiamata fuori orario cada in un giorno festivo, come individuato dall'art. 17 del CCNL, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo, o nel caso di chiamata notturna, dopo le ore 22.00 e fino alle ore 6.00, e sempre che il lavoratore venga chiamato in servizio e svolga la prestazione lavorativa, spetta allo stesso, in aggiunta al compenso per lavoro straordinario per il servizio prestato come sopra individuato, un riposo compensativo pari alle ore di lavoro prestate.

Nel caso di prestazione lavorativa dopo le ore 22.00 e fino alle ore 6.00, il riposo compensativo dovrà essere svolto il giorno seguente, nel caso di prestazione lavorativa svolta in un giorno festivo, come sopra specificato, il riposo compensativo deve essere concordato tra l'interessato e il proprio caposquadra e dovrà essere fruito entro i quindici giorni successivi dalla prestazione effettuata.

Al fine della retribuzione del suddetto riposo compensativo, gli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 19 punto 12) del medesimo CCNL.

Il lavoratore fruirà altresì di ore di permesso o recupero necessarie a coprire l'intera mattinata (qualora il computo delle ore del riposo compensativo sia inferiore a 4; in tale caso il lavoratore si presenterà sul luogo di lavoro il pomeriggio e trova applicazione quanto disposto dall'art. 9, nel caso in cui non si presentasse il pomeriggio, anche le ore pomeridiane saranno coperte con ore di permesso o di recupero) o l'intera giornata (qualora il computo delle ore del riposo compensativo sia maggiore a 4 ma inferiore alle 8).

In alternativa al comma precedente, il lavoratore, dopo aver fruito del riposo compensativo, potrà presentarsi sul luogo di lavoro; in tale fattispecie trova applicazione quanto disposto dall'art. 9.

Il lavoro straordinario di cui al presente articolo non concorre a determinare il limite massimo individuale di cui all'art. 1.

##### **Art. 4bis: Emergenze di protezione civile e reperibilità**

Questo articolo si applica al personale operaio inserito nei turni di reperibilità settimanale nell'ambito della Reperibilità speciale "corsi d'acqua" o al personale comandato in reperibilità dal Direttore dell'Ufficio competente ed individuato in calendari di turnistica di reperibilità che prevedano la pronta attivazione in caso di segnalazioni in occasione delle allerte di cui all'art. 4 con riferimento al Sistema di Allerta Provinciale (SAP).

Al fine di essere inserito nei turni di reperibilità, il lavoratore deve prima dare la propria disponibilità.

Le RSU e le OO.SS. territoriali sono successivamente informate dei suddetti turni di reperibilità.

In seguito all'emissione di un avviso di allerta meteo come sopra declinato, previa informazione preventiva, il lavoratore inserito nei predetti turni di reperibilità si impegna ad essere disponibile per l'attività prevista nelle fattispecie delineate.

Per il personale operaio che è inserito nei predetti turni di reperibilità vige l'obbligo di rendersi disponibile all'interno delle finestre temporali stabilite dalla turnistica e di recarsi sul luogo in caso di chiamata. Il lavoratore non può sottrarsi alla reperibilità, a meno che non fornisca valide e comprovate motivazioni.

Il lavoratore dovrà comunicare per tempo l'esatto recapito telefonico, al fine di poter essere immediatamente rintracciabile, qualora non fosse in possesso di cellulare fornito dal Servizio Bacini montani.

Al dipendente comandato in reperibilità spetta l'indennità di reperibilità oraria di Euro 1,30. Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata e relativa prestazione lavorativa. La medesima non compete durante il normale orario di lavoro. Su tale indennità non vanno computate le percentuali di cui agli articoli 5 e 18 del CCNL e non rileva ai fini del TFR.

Qualora il dipendente svolga nell'anno un numero di ore retribuite in turni di reperibilità superiore a 504 ore, la misura dell'indennità di reperibilità oraria sopra citata è maggiorata del 25% a partire dalle ore successive.

Le prestazioni lavorative effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate come lavoro straordinario e vengono quantificate nel modo seguente:

- fino alla prima ora viene corrisposta un'indennità pari a 2 ore di straordinario di cui all'art. 19 del CCNL,
- per la seconda ora viene corrisposta un'indennità pari a 1,5 ore di lavoro straordinario di cui all'art. 19 del CCNL;
- per le successive ore è corrisposto il compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del CCNL.

Nelle prestazioni in argomento sarà computato anche il tempo occorrente per raggiungere il luogo di intervento e per il rientro nell'abitazione, considerato come lavoro straordinario.

Nel caso di prestazione lavorativa dopo le ore 22.00 e fino alle ore 6.00, il riposo compensativo dovrà essere svolto il giorno seguente, nel caso di prestazione lavorativa svolta in un giorno festivo, il riposo compensativo deve essere concordato tra l'interessato e il proprio caposquadra e dovrà essere fruito entro i quindici giorni successivi dalla prestazione effettuata.

Al fine della retribuzione del suddetto riposo compensativo, gli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 19 punto 12) del medesimo CCNL.

Il lavoratore fruirà altresì di ore di permesso o recupero necessarie a coprire l'intera mattinata (qualora il computo delle ore del riposo compensativo sia inferiore a 4; in tale caso il lavoratore si presenterà sul luogo di lavoro il pomeriggio e trova applicazione quanto disposto dall'art. 9, nel caso in cui non si presentasse il pomeriggio, anche le ore pomeridiane saranno coperte con ore di permesso o di recupero) o l'intera giornata (qualora il computo delle ore del riposo compensativo sia maggiore a 4 ma inferiore alle 8).

In alternativa al comma precedente, il lavoratore, dopo aver fruito del riposo compensativo, potrà presentarsi sul luogo di lavoro; in tale fattispecie trova applicazione quanto disposto dall'art. 9.

Il lavoro straordinario di cui al presente articolo non concorre a determinare il limite massimo individuale di cui all'art. 1.

## Art. 5

### Ferie

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 15 del CCNL 20 maggio 2004, le giornate di ferie a disposizione sono stabilite in quattro settimane (pari a 160 ore) anche in presenza di periodi di Cassa integrazione guadagni con sospensione a zero ore. Come previsto dal contratto provinciale di lavoro, per i cantieri operativi esterni sono fissati 14 giorni di calendario di ferie collettive a decorrere dalla seconda domenica di agosto.

Per il Cantiere centrale di Mattarello è consentita la chiusura collettiva, per un massimo di 10 giorni lavorativi complessivi, nei periodi di ferragosto e delle festività natalizie, previo accordo con le RSU da definirsi entro il mese di maggio.


Altri giorni di ferie collettive (massimo due giornate) sono stabilite in coincidenza con le giornate di ferie obbligatorie decise dalla Provincia per il personale provinciale. Il periodo di ferie rimanente, fino al raggiungimento della quota di ferie maturate, è a disposizione dell'operaio previa specifica intesa con il Servizio.

Le ferie devono essere usufruite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. In caso di sospensione invernale dei lavori con intervento della Cassa integrazione guadagni, il godimento delle ferie dell'anno precedente può essere posticipato al momento della cessazione della C.I.G. coincidente con la ripresa dell'attività lavorativa, anziché essere effettuato all'inizio della sospensione invernale.

## Art. 6

### Festività del Patrono

La festività del Santo Patrono è fissata per tutto il personale il giorno 26 giugno, festa del Santo Patrono di Trento, indipendentemente dalla localizzazione del cantiere.



## Art. 7

### Mensa

In deroga a quanto previsto dal contratto provinciale (che prevede la compartecipazione del lavoratore alla spesa del pasto in caso di appoggio a punti di ristoro esterni), ai lavoratori viene garantito il diritto al godimento gratuito dell'alloggio e dei pasti nelle apposite mense di cantiere o attraverso appoggio a punti di ristoro esterni.

Nei casi in cui tale diritto per cause del tutto eccezionali, urgenti e provvisorie (assoluta impossibilità di allestimento della mensa, mancanza di punti di appoggio nella zona o ritardo nella predisposizione delle convenzioni con i punti di ristoro) non possa essere garantito, al lavoratore spetta il compenso economico indicato alla lettera A-b) del trattamento mensa previsto dal CCPL.

Ai lavoratori che non pernottano in cantiere, spetta il godimento gratuito del pranzo, con esclusione quindi del godimento della cena o di altre indennità sostitutive ad essa riferite.

In caso di mensa aziendale aperta anche all'utenza esterna, al lavoratore che non usufruisce del trattamento di mensa spetta l'indennità sostitutiva di mensa di cui alla lettera A-d) del CCPL.

In caso di trasferta fuori dal territorio provinciale sono rimborsabili spese di vitto per ogni pasto sostenuto con un limite pari ad Euro 25. Tale disposizione non si applica per trasferte che prevedano parte del percorso fuori Provincia per raggiungere una meta sita all'interno del territorio provinciale.

## Art. 8

### Indennità di trasferta

Il Servizio si impegna, per quanto possibile, a formare squadre omogenee tenendo conto della dimora dei lavoratori.

A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. e dall'art. 17 del C.C.P.L. 27 febbraio 2018 date le caratteristiche dell'attività svolta dal Servizio Bacini montani che costringe il personale a frequenti spostamenti sui vari cantieri operativi, è corrisposta un'indennità di trasferta, da calcolarsi nelle misure come sotto indicate (modifiche a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo):

- a) per distanze fino a 10 chilometri fra cantiere ed abitazione: 5.5 %;
- b) per distanze comprese fra gli 11 ed i 30 chilometri: 14,5 %;
- c) per distanze comprese tra i 30 ed i 60 chilometri: 22%.
- d) per distanze superiori ai 60 chilometri: 26%

Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. e le distanze chilometriche fra abitazione e cantiere saranno calcolate sulla base del percorso stradale più breve percorribile, verificando tale percorso, con l'applicazione GOOGLE MAPS.

## Art. 9

### Trasporti

Il Servizio si impegna ad organizzare il trasporto dei lavoratori con i propri automezzi. Nei casi in cui il Servizio non possa provvedere direttamente, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dall'abitazione al cantiere o dall'abitazione al punto di ritrovo è stabilito nelle seguenti misure, in deroga alle previsioni del contratto provinciale (importo aggiornato a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo):

- a) viene riconosciuta una indennità giornaliera di 0,50 euro per chilometro;
- b) in caso di pernottamento: euro 0,50 al chilometro. In questo caso non trova applicazione il punto a).

Per i lavoratori che pernottano spetta il rimborso dei Km complessivi per un solo viaggio di andata e ritorno alla settimana.

La distanza tra abitazione e cantiere va calcolata sulla base del percorso stradale più breve percorribile, prendendo come riferimento l'applicazione Google Maps.

Qualora l'abitazione e/o il cantiere siano localizzati in un luogo al di fuori di un centro abitato, si calcolerà (in più o in meno) la differenza di chilometraggio tra il centro abitato più vicino e l'abitazione e/o il cantiere interessato.

I chilometri risultanti dal calcolo della distanza tra abitazione e cantiere sono arrotondati all'unità.

Per esigenze di servizio diverse dalla percorrenza "casa-lavoro", ai lavoratori che dovessero utilizzare la propria autovettura sarà riconosciuta una copertura assicurativa "kasko" e verrà corrisposto il rimborso dei chilometri in base alle tariffe stabilite per dipendenti di ruolo della Provincia.

Per la guida di automezzi del Servizio adibiti al trasporto operai, in aggiunta a quanto stabilito dal CCPL 27 febbraio 2018, Art. 16, dal 39° chilometro in poi spetta una indennità pari ad euro 0,15 al chilometro.

Al fine di monitorare gli aspetti connessi all'applicazione del presente articolo, con cadenza annuale le parti verificheranno in un apposito incontro, a livello di singola unità produttiva tra responsabili aziendali e RSU, la congruità dei mezzi in dotazione, la dotazione per ogni ufficio di zona e il loro utilizzo all'interno della squadra.

#### **Art. 9 bis**

##### **Indennità di trasferta autisti del Cantiere Centrale per trasporti fuori provincia**

Nel caso la prestazione lavorativa venga svolta al di fuori dal territorio provinciale, spetta all'autista un'indennità di 0,20 euro per chilometro percorso al di fuori del territorio provinciale; si precisa che l'indennità è dovuta solamente se la destinazione e quindi il luogo di lavoro sono ubicati al di fuori del territorio provinciale e non per il mero transito al di fuori di detto ambito.

#### **Art. 10**

##### **Premio di produttività**

Il premio di produttività, istituito con accordo di data 16 luglio 2003, che prevedeva la corresponsione di euro 2,10 per ogni giornata di lavoro, da erogare con le medesime modalità del premio presenza, tenendo conto di quanto disposto all'articolo 4 del presente contratto, viene aggiornato a decorrere dal 2020 ad euro 2,25 e a decorrere dal 2024 ad euro 2,50 per ogni giornata di lavoro.

L'importo annuo (stimato in complessivi euro 500,00 dal 2024 sulla base di un'ipotetica presenza sul cantiere di 200 giornate) è erogato secondo le seguenti modalità:

- una quota pari al 70% , corrispondenti ad Euro 350,00 unitamente alla retribuzione di agosto;
- il saldo, sulla base del premio presenza pagato nel corso dell'anno di riferimento, unitamente alla retribuzione relativa al mese di dicembre o, qualora dovessero insorgere problemi di carattere tecnico nella predisposizione dei salari, con la retribuzione del mese di gennaio dell'anno successivo.

Si considererà comunque l'importo liquidato a titolo di acconto come minimo garantito, salvo il caso di cessazione dal servizio, nel cui caso si provvederà a conguagliare le spettanze.

#### **Art. 11**

##### **Premio di anzianità di servizio**

Il premio di anzianità, istituito con accordo di data 15 novembre 2004, è erogato annualmente con la mensilità di agosto ed è aggiornato ai seguenti importi, a decorrere dal 2024, in relazione alle anzianità maturate nel Servizio:

- a) euro 120,00 per anzianità comprese tra il 6° e il 10° anno;
- b) euro 175,00 per anzianità comprese tra l'11° e il 15° anno;
- c) euro 220,00 per anzianità comprese tra 16° e il 20° anno;
- d) euro 240,00 per anzianità comprese tra il 21° anno e il 31° anno;
- e) euro 250,00 per anzianità uguali o superiori al 32° anno.

Per l'erogazione del premio il calcolo delle anzianità di servizio è quello risultante al 30 di giugno dell'anno di erogazione.

#### **Art. 12**

##### **Premio di presenza aggiuntivo**

Ai lavoratori che devono compiere più di 40 Km (distanza casa cantiere) per recarsi dall'abituale dimora al posto di lavoro, spetta un premio di presenza aggiuntivo pari ad euro 2,00 giornalieri, pari ad euro 0,25 orari (importo aggiornato a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo).

#### **Art. 12 bis**

##### **Carenza malattia**


Fermo restando quanto previsto nel CCPL di settore, nel caso di malattie di durata fino a 12 giorni si dispone che, in caso di assenza per malattia, la carenza (primi 3 giorni non indennizzati da INPS) viene retribuita al lavoratore per massimo 3 eventi di malattia nell'anno solare.

#### **Art. 13**

##### **Vestiario**

Il Servizio Bacini montani si impegna a fornire al personale adeguato abbigliamento da lavoro sulla base delle necessità. In relazione alla dotazione già fornita, ulteriori forniture saranno effettuate previa consegna dell'abbigliamento usato e deteriorato.

Il Servizio Bacini montani si impegna a fornire scarponi estivi e scarponi invernali, previa consegna delle precedenti usate e deteriorate, secondo le modalità indicate con specifiche disposizioni.



**Art. 14**  
**Relazioni sindacali**

Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno una volta all'anno, di norma entro il mese di aprile, previa richiesta di una delle parti (datore di lavoro o Organizzazioni Sindacali/RSU).

Nell'ambito dell'incontro il Servizio Bacini montani fornirà informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- programma lavori
- stanziamenti di bilancio
- questioni generali attinenti alla sicurezza sul lavoro
- inquadramento professionale.

**Art. 15**  
**Unità produttive**

Per le finalità di cui al CCNL e dello Statuto dei Lavoratori, nell'ambito del Servizio Bacini montani sono individuate le seguenti Unità produttive:

- Ufficio di Zona 1
- Ufficio di Zona 2
- Ufficio di Zona 3
- Ufficio di Zona 4
- Cantiere Centrale di Mattarello
- Ufficio Adige, Studi e Pianificazione

**Art. 16**  
**Permessi sindacali**

a) Permessi RSU (rappresentanze sindacali unitarie) (art. 105 CCNL): 1 ora all'anno per ogni lavoratore operaio del Servizio Bacini montani (tutte le unità produttive), quale monte ore complessivo da usufruire da parte di tutte le RSU. Il tempo di andata e ritorno dal cantiere o dall'abitazione del delegato al luogo della riunione sindacale non deve essere considerato, e pertanto non fa parte del relativo monte ore annuo.

b) Permessi RLS (rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza)(art. 87 CCNL):

- per unità produttive fino a 15 dipendenti: 8 ore annue
- per unità produttive da 16 a 50 dipendenti: 20 ore annue
- per unità produttive oltre 50 dipendenti: 32 ore annue

c) Permessi componenti direttivo (membri comitati direttivi delle Confederazioni sindacali)(art. 105 CCNL): 8 ore mensili con possibilità di cumulo-annuale.

d) Permessi per assemblee sindacali (art. 104 CCNL): 10 ore annue

Per l'applicazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), si considera, per ogni unità produttiva, il contingente del personale operaio in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.


Le Parti concordano che le ore a disposizione delle singole federazioni sindacali per la convocazione dei rispettivi comitati direttivi, di cui alla lettera c), pari ad 8 ore mensili per un totale di 96 ore annue, qualora non utilizzate per la finalità specifica, possano essere utilizzate per la convocazione delle R.S.U. di appartenenza alle stesse singole organizzazioni sindacali che non ne abbiano fatto uso, in aggiunta ai permessi di cui alla lettera a).

**Art. 17**  
**Classificazione dei lavoratori**

Fermo restando il dettato contrattuale relativo all'inquadramento professionale, per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, il Servizio farà riferimento al "Mansionario del Servizio Bacini Montani e criteri per l'attribuzione delle qualifiche approvato con accordo di data 18 dicembre 2015 ed allegato al presente Testo unico (Allegato A).

Al fine di elevare la professionalità dei lavoratori, il Servizio si impegna a favorire la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi organizzati dagli Enti Scuola del settore edile, privilegiando il periodo di Cassa Integrazione Guadagni per sospensione invernale.

La possibilità di partecipazione dei lavoratori ad eventuali corsi di riqualificazione professionale, sarà verificata, a richiesta, con la R.S.U.



Le parti convengono di addivenire, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto aziendale del Servizio Bacini montani, ad un separato accordo per la revisione del mansionario di data 18 dicembre 2015.

#### Art. 18

##### Capi operai e loro vice

Nell'ambito del Servizio Bacini montani è istituita la mansione di "Caposquadra di 4° livello", nella quale è inquadrato il personale che abbia svolto in modo continuativo la mansione di "Caposquadra di 1°" per 2 anni.

Al lavoratore che svolge le mansioni di "Caposquadra di 4° livello" compete la retribuzione contrattuale dell'operaio di 4° livello oltre alla maggiorazione del 10% di cui all'art. 77 del CCNL.

In sede di prima applicazione, l'inquadramento nel 4° livello avrà decorrenza dal 1 gennaio 2014 e riguarderà i "Caposquadra di 1°" che abbiano i requisiti di cui sopra.

In attesa dell'inquadramento dei caposquadra di 1° del Servizio Bacini montani nel 4° livello, è temporaneamente corrisposta, a decorrere dal 1/1/2013, ai capi operai una "indennità tecnica" calcolata ed erogata con i criteri e le modalità già previste per il personale provinciale inquadrato come "coordinatore specializzato di squadra operaia-vigilanza" che svolge le medesime mansioni di capo operai (Capo II dell'Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 dei dipendenti provinciali sottoscritto in data 25 gennaio 2012).

Con il passaggio al 4° livello del Caposquadra di 1°, cessa l'erogazione dell'indennità tecnica di cui sopra.

Per i Vice Caposquadra, viene riconosciuta per le ore di effettivo svolgimento della mansione di Caposquadra, la maggiorazione del 10% di cui all'art. 77 del CCNL.

#### Art. 19

##### Indennità particolari

Nell'ambito del Servizio, considerate le particolari mansioni svolte da alcune figure di operai, sono riconosciute delle indennità particolari, anche a titolo di superminimo individuale, come di seguito specificato.

1) Al personale, individuato con apposito ordine di servizio (comunicato per norma anche alle RLS) nella figura di "preposto" e "addetto al servizio di prevenzione e protezione" ai sensi degli articoli 19 e 31 del D.Lgs n. 81/2008", è corrisposta una specifica "indennità sicurezza" calcolata ed erogata con i criteri e le modalità già previste per il personale provinciale che riveste la figura di "preposto" (Capo IV dell'Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 dei dipendenti provinciali sottoscritto in data 25 gennaio 2012).

2) Al personale inquadrato al IV° livello che svolge mansioni di "addetto ai servizi di bioingegneria", "addetto al servizio di prevenzione e protezione" e "addetto al magazzino ed al controllo di gestione, ivi inclusa la predisposizione dei carrelli d'acquisto per l'acquisizione di attrezzatura" è riconosciuta la seguente indennità:

a) una quota fissa di euro 0,75 orari lordi, a titolo di superminimo (importo aggiornato a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo);

b) una quota aggiuntiva, variabile fino ad un massimo, a regime, di euro 1.500,00 all'anno, quantificata a consuntivo sulla base dei seguenti parametri:

- valutazione dell'attività svolta nell'anno precedente effettuata dal Dirigente del Servizio per "l'addetto al servizio di prevenzione e protezione", dal direttore dell'Ufficio di assegnazione per gli "addetti ai lavori di bioingegneria", dal responsabile del Cantiere Centrale per "l'addetto al magazzino ed al controllo di gestione" (quest'ultimo riguardante l'annualità 2024 e successive) con particolare riferimento all'attività dei rilievi connessi e dei monitoraggi del SIBAM (Sistema Informativo dei Bacini Montani), nonché alle ulteriori attività assegnate dai rispettivi responsabili;

- importo dell'indennità tecnica attribuibile sulla base dei parametri individuati per il personale tecnico provinciale (Capo IV dell'Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 dei dipendenti provinciali sottoscritto in data 25 gennaio 2012).

La quota fissa è corrisposta mensilmente, mentre la quota aggiuntiva è corrisposta a consuntivo dopo la quantificazione delle indennità tecniche previste per il personale provinciale.

3) Al personale che, durante il periodo invernale, viene distaccato presso il Servizio Gestione Strade ai sensi dell'art. 8 bis della LP 8/6/1987 n. 10, è riconosciuto un superminimo individuale pari ad 1 euro lordo orario, limitatamente alle ore svolte durante il distacco. Al personale individuato come coordinatore degli operai distaccati presso il Servizio Gestione Strade, è riconosciuto un superminimo individuale pari ad 1,5 euro lordi orari, limitatamente al periodo in cui si svolge il distacco.

4) Al personale individuato con apposito ordine di servizio (comunicato anche alle RLS) nella figura di "formatore/istruttore interno" del Servizio, è corrisposta una specifica "indennità formatori" pari a 12 euro giornalieri, limitatamente alle giornate di svolgimento di tale attività desumibili dalla modulistica che attesta il corso di formazione interno.

5) Al personale che svolge mansioni principali come magazziniere ma che all'occorrenza si rende disponibile anche per altre attività (come la collaborazione nella sorveglianza dei cantieri o delle attività legate alla gestione del demanio o la collaborazione all'attività di monitoraggio dei sistemi di opere idraulico forestali presenti sul territorio contribuendo all'aggiornamento del catasto) verrà riconosciuto il IV livello.



## Art. 20

### Anticipazione del trattamento di fine rapporto

Vista la necessita di provvedere ad una regolamentazione per le richieste di anticipazione del T.F.R. si conviene quanto segue:

- l'anticipazione può essere chiesta dal personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dalla vigente normativa;
- l'anticipazione sarà concessa, su richiesta del dipendente, per i motivi di seguito elencati:
  - a) spese sanitarie per il richiedente e per i componenti del proprio nucleo familiare;
  - b) acquisto o costruzione dell'unico alloggio idoneo, destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti del proprio nucleo familiare;
  - c) lavori di ristrutturazione dell'unico alloggio idoneo (compreso garage o posto auto di pertinenza), destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti del proprio nucleo familiare;
  - d) estinzione anticipata o riduzione parziale di mutui/prestiti, contratti per periodi di ammortamento non inferiori a 5 anni, sempre che il periodo di ammortamento sia, alla data della richiesta, in corso da almeno 2 anni a decorrere dalla prima rata;
  - e) acquisto o costruzione dell'unico alloggio destinato a residenza abituale per il figlio maggiorenne;
  - f) motivi di particolare gravità, tali da pregiudicare la situazione economica personale del richiedente e del suo nucleo familiare.

Sono ammissibili le spese già sostenute ma non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della domanda, le spese in corso di sostenimento e quelle ancora da sostenere.

Il Servizio Bacini Montani si impegna a dare soddisfazione, qualora possibile, a tutte le domande. Le domande verranno soddisfatte, con il criterio della temporalità, in modo da privilegiare l'immediatezza dell'intervento, provvedendo al pagamento previa valutazione del dirigente in ordine all'ammissibilità della domanda.

L'anticipazione viene concessa, di norma, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Può essere concessa una seconda volta, dopo che siano trascorsi 8 anni dalla data della precedente concessione, in caso di spese sanitarie di cui alla lettera a). Può essere concessa una seconda volta anche prima che siano trascorsi 8 anni, solo in caso di motivi di particolare gravità di cui alla lettera f).

## Art. 21

### Tutela della genitorialità

In tema di permessi e congedi (maternità, paternità, parentale) trova applicazione la normativa vigente, nonché il CCNL e CCPL di settore.

Con il presente accordo aziendale si stabilisce che fino al compimento del 3° anno di vita del figlio (incluso il giorno del compleanno), in caso di malattia certificata del medesimo, possono essere concessi al lavoratore, per congedo di malattia del figlio, alternativamente all'altro genitore, un massimo di 8 giorni annui di permesso retribuito e successivamente di permesso non retribuito.

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno di permesso non retribuito, per le malattie di ogni figlio di età compresa dopo il compimento del terzo anno e fino al compimento degli otto anni (decorre, pertanto, dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni, compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età)

L'assenza del lavoratore dovuta a malattia del figlio non è soggetta agli ordinari controlli previsti per la malattia del lavoratore.

Per quanto riguarda il trattamento economico e previdenziale per il permesso non retribuito per malattia del figlio, trova applicazione quanto disposto dalla norma vigente.

Per gli operai a tempo determinato le giornate di permesso sono rapportate al periodo di lavoro.

In caso di nascita del figlio possono essere concessi fino a 2 giorni di permesso retribuito in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente.


Le parti si impegnano a regolamentare, con separato accordo, l'eventuale fruizione oraria dei congedi e permessi di cui al presente articolo.

Visto l'art. 5.2 del CCPL 27 febbraio 2018 (part time post partum), al fine di consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, saranno accolte le richieste di trasformazione temporanee del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore, fino ad un numero massimo di tre richieste contemporanee.

## Art. 22

### Codice di comportamento

In attuazione delle disposizioni previste dal vigente piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della provincia autonoma di Trento



e degli enti pubblici strumentali della Provincia vigente sono estesi, per quanto compatibili, a tutto il personale assunto con contratto di diritto privato del settore edilizia.

Le parti convengono di addivenire, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto aziendale del Servizio Bacini montani all'approvazione di un accordo specifico contenente la disciplina per lo svolgimento di altre attività, al fine di assicurare che l'attività sia compatibile con il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, ossia conciliarsi con gli impegni lavorativi ed evitare ogni conflitto di interessi rispetto al lavoro svolto.

### Art. 23

#### Decorrenza e durata

Il contratto aziendale ha una durata corrispondente a quella del CCPL siglato fra la Sezione Autonoma dell'Edilizia della Associazione degli Industriali della Provincia di Trento e la Fe.N.E.A.L. - UIL, la F.I.L.C.A.-CISL e la F.I.L.L.E.A.- CGIL.

Il presente Testo unico accordo aziendale, come da ultimo modificato e integrato nell'anno 2024, annulla e sostituisce il precedente testo unico di data 18 ottobre 2019.

Le parti concordano di rivedere, se necessario, il contenuto del presente accordo, alla luce degli effetti pratici dell'applicazione dell'accordo stesso.

#### ALLEGATI ALL'ACCORDO AZIENDALE:

##### Allegato A

**MANSIONARIO DEL SERVIZIO BACINI MONTANI E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE** vigente (approvato con accordo di data 18 dicembre 2015), tenuto conto di quanto indicato all'art. 17 del presente accordo

##### Allegato B

**CODICE DI COMPORTAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)** (approvato con accordo di data 3 agosto 2016)

##### Allegato C

**Accordo sull'orario di lavoro del personale fuori ruolo assunto con contratto di diritto privato presso il Cantiere Centrale** (approvato e sottoscritto in data 24 maggio 2022)


##### Allegato D

**Accordo per la disciplina del lavoro agile per il personale operaio assunto con contratto di diritto privato**

Trento, 20 agosto 2024

Per il SERVIZIO BACINI MONTANI

dott. Lorenzo Malpaga



Per la FENEAL-UIL

Matteo Salvetti



Daniele Tonezzer



Stefano Frignani



Alessandro Berti



Per la FILCA-CISL  
Salvatore Teresi

Stefano Pisetta

Alessandro Pedron



Per la FILLEA-CGIL  
Giampaolo Mastrogiuseppe

